

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di

Milano

ha analizzato i parametri, utilizzati dalla giurisprudenza, di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa e ha approvato criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno, basati su un livello crescente di intensità della lesione arrecata; il danno è pertanto collegato:

A) all'oggettiva portata offensiva della notizia che è stata diffusa;

B) alle ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale nonché al grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la carica ricoperta all'interno della società;

C) al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato;

D) alla risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;

E) alla diffusione della notizia sul territorio nazionale;

al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia;

F) alla verifica se ci sono state condotte reiterate.

Sulla scorta di tali parametri l'Osservatorio milanese ha individuato cinque categorie di diffamazione, che consentono di indicare criteri orientativi per la liquidazione del danno:

-) diffamazione di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00;
-) diffamazione di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 11.000,00 ad Euro 20.000,00;
-) diffamazione di media gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 21.000,00 ad Euro 30.000,00;
-) diffamazione di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 31.000,00 ad Euro 50.000,00;
-) diffamazione di eccezionale gravità: danno liquidabile nell'importo superiore ad Euro 50.000,00.

7. La pubblicazione della sentenza

Per quanto concerne la pubblicazione della sentenza, occorre richiamare l'art. 120 c.p.c. che prevede che, nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito possa contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per

estratto in uno o più giornali da lui designati.

Il presupposto contemplato dalla citata norma risiede nella potenzialità riparatrice della pubblicazione. La giurisprudenza sul punto afferma quanto segue: *"I fatti non sono assai risalenti nel tempo e, comunque, l'oblio collettivo non è scontato in relazione ad un caso quale quello in esame, per tutte le specificità sopra evidenziate e tenuto conto delle implicazioni politiche ed istituzionali. Peraltro, ponendo mente alla regola chiovendiana, per cui i tempi della giustizia non possono ritorcersi in danno della parte che ha ragione, deve convenirsi - anche alla luce della peculiare natura dei diritti violati (reputazione, credibilità) - che la pubblicazione possa riparare il danno in qualunque momento intervenga"* (Tribunale di Firenze, sez. II, 12/10/2018, n. 3103